

Lunedì 1 novembre 2021

## IL CASO DEL GIORNO

### Patologie da mobbing con tutela INAIL se è provata l'origine lavorativa

/ Elisa TOMBARI

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha delineato i profili del **mobbing** riconoscendone la configurabilità solo in presenza di determinati requisiti. In particolare, il mobbing si configura come un insieme di condotte nocive poste in [...]

PAGINA 2

## IL PUNTO IAS

### Lista clienti "complessa" tra i beni riallineabili

/ Alexandra PICA

Con un interpello non ancora pubblicato, l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità per un soggetto IAS/IFRS *adopter* di riallineare ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020 il valore fiscale al maggior valore civilistico di una **lista clienti "complessa"** derivante dall' [...]

PAGINA 7

## FISCO

### Superbonus con proroga condizionata

*Penalizzate le persone fisiche per interventi "trainati" nei condomini*

/ Arianna ZENI

Per capire bene l'impatto delle nuove disposizioni in materia di superbonus contenute nella bozza della legge di bilancio per il 2022, occorre analizzare bene il nuovo comma 8-*bis* che verrebbe sostituito (si veda "Proroghe di superbonus e detrazioni edilizie con alcuni nodi da sciogliere" del 30 ottobre 2021).

L'ambito applicativo del superbonus di cui all'art. 119 commi 1, 4, 5 e 8 del DL 34/2020 continuerebbe a riguardare le **spese** relative agli interventi agevolati che devono essere "sostenute **dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022**".

Al riguardo, peraltro, il termine di cui al comma 5 entro cui devono essere sostenute le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, che forse, per una mera dimenticanza, era stato lasciato fermo al 31 dicembre 2021, verrebbe prorogato al 30 giugno 2022.

I commi 3-*bis* e 8-*bis* dell'art. 119, tuttavia, prevedono finestre temporali agevolate **più ampie** per particolari categorie di soggetti.

Ai sensi del comma 3-*bis*, così co-

me risulterebbe dalle modifiche che introdotte dalla bozza della legge di bilancio 2022 (ma analoga disposizione verrebbe riproposta nel nuovo comma 8-*bis*), le spese sostenute per interventi agevolati effettuati da **IA-CP** ed "enti equivalenti" e dalle **cooperative** di abitazione a proprietà indivisa (le cooperative verrebbero aggiunte dalla bozza), per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, il termine finale di sostenimento delle spese è postposto al **30 giugno 2023** con riguardo alle spese che concernono la generalità degli interventi agevolati ed è ulteriormente ampliato di sei mesi (**31 dicembre 2023**) relativamente alle spese che concernono quegli interventi agevolati che risultano realizzati entro il 30 giugno 2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Quanto al nuovo comma 8-*bis*, invece, il termine finale di sostenimento delle spese per gli interventi agevolati effettuati da **condomini** verrebbe postposto al **31 dicembre 2025** (l'aliquota della detrazione sarebbe del 110% fino a fine 2023, del 70% [...])

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Redditi degli immobili esteri locati al netto delle spese

Sospesi gli interessi per il credito erariale chirografario

La banca finanziatrice non controlla la società finanziata

Scatta oggi il sistema di verifica della congruità della manodopera in edilizia

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 10

## FISCO

### Parte il RUNTS con l'incognita della fiscalità

/ Francesco NAPOLITANO e Federico MOINE

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, è stata finalmente fissata al 23 novembre 2021 la tanto attesa data di operatività del Registro unico [...]

PAGINA 4

# Patologie da mobbing con tutela INAIL se è provata l'origine lavorativa

Tali patologie rientrano tra le malattie professionali non tabellate

/ Elisa TOMBARI

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha delineato i profili del **mobbing** riconoscendone la configurabilità solo in presenza di determinati requisiti. In particolare, il mobbing si configura come un insieme di condotte nocive poste in essere sistematicamente e in modo prolungato contro il lavoratore da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti, messe in atto con un fine vessatorio che le unifichi (elemento soggettivo).

Non esiste una **tipizzazione** delle condotte mobbizzanti. Infatti, possono costituire mobbing sia l'insieme di comportamenti lesivi della dignità del lavoratore (ad es., attacchi sul piano personale), sia fattori intrinsecamente legittimi e conformi alla legge se isolatamente presi, ma che vengono attuati con una sistematicità tale da assumere valenza negativa. Ad esempio, la Cassazione, con la sentenza n. [10725/2019](#), ha ritenuto mobbing la continua e pressante richiesta di chiarimenti alla lavoratrice sulle sue assenze per malattia e sulle cure mediche, seguita dal demansionamento al rientro dalla malattia e dalla richiesta di dare le dimissioni; secondo la Suprema Corte, l'elemento qualificante del mobbing, in questi casi, non va ricercato nell'illegittimità dei singoli atti, ma nell'intento persecutorio che li unifica.

L'**animus nocendi** è infatti l'elemento psicologico aggiuntivo che rende vietati anche comportamenti altrimenti leciti o aggrava il significato giuridico e sociale di comportamenti già vietati e per i quali l'ordinamento già assicura tutela (sul punto si veda "[Datore sempre responsabile per lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore](#)" del 21 agosto 2020 e *cfr.* Cass. nn. [32381/2019](#) e [12364/2020](#)).

Per la configurabilità del mobbing, è inoltre necessario che il lavoratore provi l'esistenza di un **danno** alla propria salute, personalità, professionalità o alla propria dignità, nonché l'esistenza del nesso eziologico tra le condotte lesive e il pregiudizio subito (Cass. n. [2012/2017](#)).

Le conseguenze dannose per la salute della vittima di mobbing possono tradursi in vere e proprie **patologie**

fisiche o psichiche che, oltre a costituire il fondamento della pretesa risarcitoria dei danni, possono essere anche oggetto della tutela accordata dall'INAIL ai lavoratori infortunati o tecnopatici, ove ne sia dimostrata la derivazione causale dal lavoro; in tal caso, infatti, le patologie da mobbing possono rientrare tra le malattie professionali non tabellate.

La malattia viene qualificata come "professionale" se trova causa e origine nell'espletamento di un'attività lavorativa ([art. 3](#) del DPR 1124/1965). Il sistema di indennizzo delle malattie professionali è "misto", cioè prevede l'indennizzo delle malattie c.d. "tabellate", ricomprese in un elenco tassativo, per le quali opera una presunzione legale di origine professionale, e delle malattie c.d. "non tabellate", non riconducibili, nemmeno per analogia, all'elenco delle prime.

## Deve essere dimostrata la derivazione eziologica dal lavoro

Per le malattie professionali non tabellate non trova applicazione la **presunzione legale** di origine professionale, ma sono comunque indennizzabili a condizione che sia provata la derivazione eziologica dal lavoro. Tale principio trova fondamento nell'[art. 10](#), comma 4 del DLgs. 38/2000, che prevede la possibilità di considerare "malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3, delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale".

Provata l'**origine professionale**, la malattia del lavoratore conseguente a una condotta vessatoria subita dal datore di lavoro deve dunque essere ritenuta indennizzabile dall'INAIL (Cass. [6346/2019](#)). La Cassazione si è da ultimo espressa sul punto con la sentenza n. [8948/2020](#), affermando che "ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia".

# Superbonus con proroga condizionata

Penalizzate le persone fisiche per interventi "trainati" nei condomini

/ Arianna ZENI

Per capire bene l'impatto delle nuove disposizioni in materia di superbonus contenute nella bozza della legge di bilancio per il 2022, occorre analizzare bene il nuovo comma 8-bis che verrebbe sostituito (si veda ["Proroghe di superbonus e detrazioni edilizie con alcuni nodi da sciogliere"](#) del 30 ottobre 2021).

L'ambito applicativo del superbonus di cui all'[art. 119](#) commi 1, 4, 5 e 8 del DL 34/2020 continuerebbe a riguardare le **spese** relative agli interventi agevolati che devono essere "sostenute **dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022**".

Al riguardo, peraltro, il termine di cui al comma 5 entro cui devono essere sostenute le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, che forse, per una mera dimenticanza, era stato lasciato fermo al 31 dicembre 2021, verrebbe prorogato al 30 giugno 2022.

I commi 3-bis e 8-bis dell'art. 119, tuttavia, prevedono finestre temporali agevolate **più ampie** per particolari categorie di soggetti.

Ai sensi del comma 3-bis, così come risulterebbe dalle modifiche che introdotte dalla bozza della legge di bilancio 2022 (ma analoga disposizione verrebbe riproposta nel nuovo comma 8-bis), le spese sostenute per interventi agevolati effettuati da **IACP** ed "enti equivalenti" e dalle **cooperative** di abitazione a proprietà indivisa (le cooperative verrebbero aggiunte dalla bozza), per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, il termine finale di sostenimento delle spese è postposto al **30 giugno 2023** con riguardo alle spese che concernono la generalità degli interventi agevolati ed è ulteriormente ampliato di sei mesi (**31 dicembre 2023**) relativamente alle spese che concernono quegli interventi agevolati che risultano realizzati entro il 30 giugno 2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Quanto al nuovo comma 8-bis, invece, il termine finale di sostenimento delle spese per gli interventi agevolati effettuati da **condomini** verrebbe postposto al **31 dicembre 2025** (l'aliquota della detrazione sarebbe del

110% fino a fine 2023, del 70% per l'anno 2024 e del 65% per l'anno 2025).

Analogo trattamento sarebbe riservato alle spese sostenute per interventi agevolati effettuati da persone fisiche su **parti comuni** di edifici interamente posseduti che sono composti da due a quattro unità immobiliari, il cui termine finale di sostenimento delle spese verrebbe prorogato sino al 31 dicembre 2025 (anche in questo caso l'aliquota del 110% scenderebbe al 70% e al 65% come per i condomini).

Relativamente alle spese sostenute per gli interventi agevolati effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, invece, il nuovo comma 8-bis stabilirebbe che il superbonus del 110% possa spettare per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 **soltanto in due ipotesi**:

- quando alla data del 30 settembre 2021 risulterebbe essere stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

- quando alla data del 30 settembre 2021 risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo nel caso gli interventi comportino la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

In altre parole, ove venisse confermata questa modifica normativa dal testo definitivo della legge di bilancio 2022, per gli interventi effettuati dalle **persone fisiche**, sia su unità immobiliari unifamiliari (es. villette), sia sulle unità immobiliari situate nei condomini in relazione agli interventi "trainati", le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 beneficerebbero del superbonus 110% solo ove sia soddisfatta la condizione suddetta in relazione alla data del **30 settembre 2021**.

In aggiunta a questo possibile scenario, la detrazione al 110% spetterebbe per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che hanno un ISEE **non superiore a 25.000 euro annui**.

# Parte il RUNTS con l'incognita della fiscalità

Nuovi regimi fiscali applicabili dal periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione della Commissione europea

/ **Francesco NAPOLITANO e Federico MOINE**

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro del decreto direttoriale n. [561](#) del 26 ottobre 2021, è stata finalmente fissata al 23 novembre 2021 la tanto attesa data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Da tale data, seppur con modalità diverse a seconda della tipologia di ente, partirà dunque il processo di **migrazione dei dati** delle ODV e APS iscritte nei relativi registri, mentre dal giorno successivo sarà possibile richiedere l'iscrizione da parte degli altri **enti diversi**, il tutto con una scaletta temporale che durerà – con ogni probabilità – per almeno **tutto il 2022**, se si tiene conto, a titolo esemplificativo, che le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere entro il 21 febbraio 2022 i citati dati in loro possesso di ODV e APS e che, a tutt'oggi, nulla è stato disposto per l'avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS per le ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini fiscali, nell'ambito del quadro così delineato, va evidenziato che le disposizioni fiscali di cui al Titolo X del DLgs. [117/2017](#) (Codice del Terzo settore), per la parte relativa alle **imposte dirette** di cui all'[art. 79](#) e dei regimi **forfetari** per ETS, ODV e APS di cui agli [artt. 80 e 86](#), sono a tutt'oggi ancora **sospese** ai sensi di quanto previsto dall'[art. 104](#), comma 2 dello stesso Codice, non essendosi verificate le due condizioni ivi previste. Infatti, tale ultimo articolo prevede che i nuovi regimi fiscali sopra indicati si applichino agli ETS iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS.

A oggi, non risulta che il Ministero del Lavoro abbia proceduto alla richiesta dell'**autorizzazione** alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'[art. 101](#), comma 10 del DLgs. [117/2017](#).

Inoltre, pare legittimo chiedersi se l'anno 2021 possa intendersi come primo periodo d'imposta di operatività del RUNTS (ex art. 104, comma 2, ultimo periodo del CTS), posto che segna soltanto il momento di avvio delle **prime procedure** di alimentazione anagrafica del RUNTS stesso. Al quesito potrebbe darsi risposta positiva, con il dovuto distinguo per le ONLUS, atteso che, per questi enti, è stato tutto rinviato ad apposita comunicazione al RUNTS da parte dell'Agenzia delle Entrate, ex [art. 34](#), commi 1 e 2 del DM 106/2020.

È dunque molto probabile che anche per il 2022 **nulla muti** sotto il **profilo fiscale** per la galassia degli enti

non lucrativi, siano essi in forma associativa, di fondazione o di impresa sociale, tenuto conto che anche in quest'ultimo caso l'efficacia delle misure fiscali previste dall'[art. 18](#) del DLgs. [112/2017](#) (Revisione della disciplina dell'impresa sociale) è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del Lavoro ([art. 18](#), comma 9 del DLgs. [112/2017](#)).

## È probabile che anche per il 2022 nulla muti sotto il profilo fiscale

In termini operativi, e per citare i casi più diffusi nella pratica, ciò significa che tutti gli enti associativi che oggi applicano la L. n. [398/1991](#) dovrebbero poter continuare ad applicare tale regime anche per il 2022, **indipendentemente** dall'avvenuta iscrizione o meno nel RUNTS, così come dovrebbero continuare a trovare applicazione anche nel 2022, per la generalità degli enti non commerciali, tutte le norme del TUIR in materia di imposte dirette, quali – ad esempio – l'[art. 148](#) con le relative ipotesi di decommercializzazione per gli enti di tipo associativo (comma 3) oppure l'[art. 145](#) in materia di regime forfetario per gli enti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.

Allo stesso modo, nulla dovrebbe mutare anche per le **imprese sociali**, con la conseguenza che la mancata applicazione delle agevolazioni previste dal DLgs. [112/2017](#) potrebbe continuare a frenarne il relativo sviluppo, così come purtroppo sino a oggi avvenuto.

Anche il mondo **sportivo dilettantistico** non dovrebbe essere toccato da mutamenti del quadro fiscale relativo, tenuto conto che anche la Riforma dello sport di cui al DLgs. [36/2021](#) non incide sui capisaldi fiscali applicati dalla gran parte delle ASD e SSD, quali la L. [398/1991](#), l'[art. 148](#), comma 3 del TUIR e l'[art. 4](#), comma 4 del DPR 633/1972.

Ai **fini IVA**, infine, nulla dovrebbe mutare dal 2022 per la generalità degli enti non commerciali, considerando peraltro che – sul punto – l'incidenza della riforma del Terzo settore è del tutto marginale, tenuto conto dei relativi vincoli comunitari.

Nel quadro così delineato e considerando che ci si trova ormai in chiusura dell'esercizio 2021 per i soggetti solari, è auspicabile comunque un intervento di prassi da parte dell'Amministrazione finanziaria, al fine di dare **certezza** al comportamento che dovrà essere tenuto dagli operatori del mondo no profit nell'anno 2022.

# Redditi degli immobili esteri locati al netto delle spese

La Cassazione conferma che il principio vale anche se gli oneri deducibili eccedono i canoni lordi

/ Gianluca ODETTO

È arrivata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. [30006](#), depositata il 26 ottobre 2021, la conferma del principio secondo cui, per gli immobili siti all'estero e locati dal proprietario residente in Italia, la **base imponibile** della dichiarazione italiana è assunta in quella determinata dallo **Stato estero**, ove quest'ultimo assoggetti a imposizione i canoni di locazione.

La Suprema Corte ha, quindi, confermato le conclusioni della C.T. Reg. Venezia n. [80/1/13](#), favorevole al contribuente, secondo cui, a fronte di un immobile locato in Germania per un canone annuo di 41.552 euro, con oneri deducibili nella dichiarazione tedesca per 44.380 euro, la base imponibile italiana è da intendersi **pari a zero**, e non spetta il credito per le imposte estere (le quali non sono venute ad esistenza per effetto del reddito negativo).

Non si applica, invece, l'[art. 70](#) comma 2 ultimo periodo del TUIR, secondo cui i redditi dei fabbricati non soggetti a imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del **15%** a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Il principio sancito dalla Cassazione risolve una problematica che si trascina da tempo circa la corretta interpretazione di tale ultima norma, e in particolare della locuzione "redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero"; viene accolta la linea interpretativa (maggioritaria ma mai confermata sino a oggi, a quanto consta, dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui con tale termine si devono intendere i redditi di quegli immobili per cui lo Stato estero **non** esercita alcuna **potestà impositiva** (ad esempio, in quanto si tratta di uno Stato che non contempla forme di imposizione sui redditi, come potrebbe essere il Principato di Monaco).

Diversamente, nel caso (come quello delle sentenze in commento, e che si registra certamente con frequenza molto superiore nella pratica) in cui lo Stato estero prevede la tassazione dei canoni di locazione, ma questi vengono azzerati per effetto di spese riconosciute **in deduzione** dallo Stato in questione (per cui l'imposta non è materialmente dovuta), si rientra nell'ambito applicativo dell'[art. 70](#) comma 1 del TUIR, che nella sostanza quantifica la base imponibile italiana in quella determinata nella dichiarazione presentata nell'altro Stato.

Sempre facendo riferimento alla situazione in esame, non risulta chiarissimo se tali spese riconosciute in deduzione siano rappresentate da **oneri** afferenti l'im-

mobile (come sembra affermare la sentenza di secondo grado) o da "**perdite pregresse**" (come invece si legge nell'ordinanza di Cassazione).

Quello che è, però, certo è che con l'ordinanza n. 30006/2021 vengono confermati i principi della risoluzione della DRE Lombardia n. [12155/2010](#), secondo la quale, per un immobile sito negli Stati Uniti con canone annuo di 91.000 dollari, ridotto a 955 dollari per spese inerenti riconosciute in deduzione dalla legislazione americana, e imposta USA pari a zero per effetto di deduzioni generali, la base imponibile italiana da inserire nel quadro RL è rappresentata dal controvalore di 955 dollari.

Questi principi, anzi, vengono estesi alle situazioni nelle quali le **spese eccedono i canoni**.

## Meno formalismi per l'utilizzo della lingua tedesca

L'ordinanza presenta altri aspetti di interesse, derivando da una situazione particolare in cui era stata presentata una dichiarazione **integrativa** con cui erano stati inseriti sia il reddito dell'immobile estero (quantificato nell'importo lordo dei canoni), sia un credito per imposte estere, con successiva richiesta di rimborso delle maggiori imposte versate nel momento in cui la persona si era poi accorta che il reddito in questione era in realtà negativo per il riconoscimento degli oneri deducibili in Germania.

Ferma restando la non spettanza del credito per imposte estere (mancando il reddito, manca anche l'imposta), la C.T. Reg. Venezia ha ammesso quale **mezzo di prova** anche la documentazione proveniente dall'Amministrazione tedesca, "anche se redatta in lingua tedesca e non tradotta, stante la complessiva comprensione della stessa".

Si tratta di una questione che spesso comporta alcune "apprensioni" soprattutto all'atto della costituzione del fascicolo della documentazione atta a comprovare l'entità delle imposte pagate all'estero (la quale, a sua volta, viene richiesta dall'Agenzia delle Entrate in sede di controlli ex [art. 36-ter](#) del DPR 600/73).

I principi contenuti nella sentenza n. 80/1/13 porterebbero, quindi, a ritenere che **non** sia **necessario** procedere a **traduzioni asseverate** nel momento in cui l'alfabeto e la lingua utilizzati rendano chiare le indicazioni dei dati necessari per la redazione delle dichiarazioni e per il sostenimento del contraddittorio, pur se nella prassi per prudenza le traduzioni vengono effettuate in modo abbastanza sistematico.



# Sospesi gli interessi per il credito erariale chirografario

La cartella per "interessi da sospensione" rileva per la società tornata in bonis

/ Antonio NICOTRA

L'intervenuta **sospensione giudiziale**, ex [art. 47](#) del DLgs. 546/92, della riscossione delle cartelle di pagamento non richiede una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi *medio tempore* maturati sull'imposta dovuta, fondandosi la pretesa sul principio di cui all'[art. 1281](#) comma 1 c.c.

In ragione del carattere accessorio dei predetti interessi, che conferisce loro la medesima **natura del credito** principale, ove quest'ultimo sia stato ammesso al passivo del fallimento del debitore, in via definitiva, come credito chirografario, la cartella di pagamento emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento nei confronti del curatore del fallimento è illegittima senza la dichiarazione – e previa notificazione agli organi della società debitrice – di volere azionare il titolo, dopo la chiusura della procedura fallimentare, nei confronti del debitore tornato *in bonis*.

Gli interessi da sospensione giudiziale maturati dopo la dichiarazione di fallimento soggiacciono, infatti, al principio generale della sospensione "**endoconcorsuale**" se attinenti a crediti chirografari di cui agli [artt. 54 e 55](#) del RD 267/42.

A queste conclusioni giunge la recente Cassazione n. [27209/2021](#), esaminando una fattispecie nella quale l'Agenzia delle Entrate, insinuato al passivo il credito erariale per la sola sorte capitale e poi ammesso al chirografo, notificava al curatore della fallita una cartella per "interessi da sospensione" giudiziale dell'efficacia esecutiva di una precedente cartella, maturati in pendenza di fallimento.

Si trattava, quindi, di comprendere se il decorso degli interessi all'interno del procedimento fallimentare dovesse ritenersi **sospeso** in ragione della natura del credito, accertato in via definitiva come chirografario, dal quale derivavano i predetti interessi.

L'[art. 55](#) del RD 267/42 garantisce il principio della *par condicio creditorum*, con la "cristallizzazione" dei crediti e la sospensione della fruttuosità degli stessi: in particolare, è impedito il decorso degli interessi sui

crediti chirografari, siano di fonte legale o negoziale, "agli effetti del concorso" e "fino alla chiusura del fallimento" (Cass. n. [11983/2020](#)).

Gli interessi post fallimentari, nei limiti della esdebitazione del fallito persona fisica ai sensi dell'[art. 142](#) del RD 267/42, possono invece essere chiesti in caso di chiusura o di **revoca del fallimento**.

Il credito che sia assistito da privilegio, invece, non subisce la predetta sospensione quanto al decorso degli interessi in pendenza della procedura fallimentare: l'[art. 54](#) comma 3 del RD 267/42, infatti, regola l'estensione della prelazione (privilegio, pegno e ipoteca) anche agli interessi (Cass. n. [12551/2014](#)), con la conseguenza che gli interessi relativi ai crediti di imposta continuano a maturare e ad essere **assistiti da privilegio** anche dopo la dichiarazione di fallimento (Cass. n. [13923/2018](#); Cass. n. [6319/2017](#)).

Nella fattispecie *de qua*, tuttavia, atteso che il credito era stato accertato in via definitiva come chirografario, ne derivava la sospensione del **decorso degli interessi** (di natura accessoria) all'interno del procedimento fallimentare.

## Necessaria la notifica della cartella agli organi societari

Per effetto della "cristallizzazione" del passivo e del blocco degli interessi sui crediti chirografari a tutela della *par condicio creditorum*, ai sensi dell'[art. 55](#) del RD 267/42, gli interessi "da sospensione giudiziale" maturati nel periodo successivo al fallimento non spettavano all'Agenzia delle Entrate.

La cartella per "interessi da sospensione" poteva essere emessa, quindi, nei confronti non della curatela del fallimento, ma della società, in persona degli organi societari, con l'avvertenza che il credito sarebbe stato preteso nei confronti dell'ente, una volta tornato **in bonis**.

# Lista clienti “complessa” tra i beni riallineabili

Costituisce un bene immateriale tutelato giuridicamente con valore fiscale riallineabile al maggior valore civilistico

/ Alexandra PICA

Con un [interpello](#) non ancora pubblicato, l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità per un soggetto IAS/IFRS *adopter* di riallineare ai sensi dell'[art. 110](#) del DL 104/2020 il valore fiscale al maggior valore civilistico di una **lista clienti “complessa”** derivante dall'allocation di un disavanzo da fusione, purché ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuato il riallineamento.

La risposta non solo ribadisce la riallineabilità dei differenziali derivanti da operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, ma indirettamente fornisce una (si spera) definitiva e condivisa classificazione della lista clienti “complessa” (intesa come insieme di informazioni complete – ad esempio in termini di abitudini di consumo e modalità/tempi di pagamento – e non un mero elenco di nominativi e indirizzi) tra i **beni strumentali immateriali** tutelati giuridicamente quale componente del know how aziendale.

Tali beni, se risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, rientrano infatti nell'ambito applicativo della disciplina di riallineamento dell'[art. 110](#); si tratta dei beni definiti:

- dall'OIC [24](#), come **beni “non monetari**, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e..., di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati” (voce BI3 «Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno»);
- dallo IAS [38](#), quali **attività non monetarie** prive di consistenza fisica, identificabili (ovvero separabili e trasferibili a vario titolo), foriere di benefici economici futuri e controllate dal soggetto che usufruisce di tali benefici limitando l'accesso di terzi tramite la tutela in sede giudiziale o altre modalità e strumenti.

Anche l'[art. 98](#) del DLgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), richiamato nella circolare n. [11/2016](#) in tema di Patent box, specifica che sono oggetto di tutela i c.d. “**segreti commerciali**” rappresentati dalle informazioni aziendali e dalle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, che contemporaneamente siano segrete, abbiano un valore economico proprio in quanto segrete e siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle tali.

Nella medesima direzione, la giurisprudenza (si veda ad esempio la sentenza n. 861/2017 del Tribunale di Bologna che richiama diverse posizioni della Cassazione) ha precisato che il semplice elenco dei nominativi di clienti e i relativi indirizzi fisici e virtuali, privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non

costituisce segreto aziendale ex [artt. 98-99](#) del CPI, stante la mancanza di uno specifico valore economico nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l'altro la facilità di una loro autonoma elaborazione, affermando implicitamente che una lista clienti complessa che contenga, oltre ai dati anagrafici, elementi e informazioni relativi alla propria clientela rappresenti una **componente del know how aziendale**.

Sulla definizione degli *intangibles* in generale e della lista clienti in particolare, l'Amministrazione finanziaria ha fornito negli anni diverse interpretazioni, non sempre coerenti o allineate:

- la circolare n. [28/2009](#), in tema di affrancamento c.d. “derogatorio” ex [art. 15](#) del DL 185/2008, in caso di operazioni straordinarie, fa riferimento genericamente ad **attività** e non a beni;
- la circolare n. [14/2017](#), in relazione a una precedente norma di rivalutazione/riallineamento (L. [232/2016](#)), fa espressa menzione alle **immobilizzazioni immateriali** costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati, quali il know how;
- la risposta n. [466/2019](#) definisce il portafoglio clienti come una componente dell'**avviamento**, non qualificabile in assoluto come “bene” o come “asset”;
- la risposta n. [609/2020](#) (richiamata nella risposta in commento) sembra precisare che la lista clienti è un componente del più ampio know how e che la sua cessione costituisce cessione di un bene – informazioni aziendali – **giuridicamente tutelato**.

In aggiunta, Assonime, nella circolare n. 6/2021, ha precisato che con l'introduzione del comma 8-*bis* nell'[art. 110](#) citato è stata **estesa** la possibilità di riallineare le divergenze civilistico-fiscali esistenti su tutte quelle attività immateriali che non costituiscono espressione di beni giuridicamente tutelati, evidenziando come non fosse chiaro “se le imprese IAS avessero potuto riallineare attività immateriali cui non corrisponde un bene in senso giuridico ma che vengono rilevati a fronte dell'esistenza di rapporti contrattuali o di relazioni di fatto con altri soggetti (ad es., liste clienti...)”.

Tali spesso contrastanti, o comunque non omogenee e lineari, definizioni e interpretazioni, avevano evidentemente creato i presupposti per un dubbio interpretativo concernente la corretta qualificazione della lista clienti quale bene giuridicamente tutelato e rientrante, pertanto, tra i **beni riallineabili** ai sensi dell'[art. 110](#) comma 8 del DL 104/2020, (si spera) finalmente superato dalla posizione da ultimo assunta dall'Amministrazione finanziaria.

# La banca finanziatrice non controlla la società finanziata

Le ricorrenti clausole utilizzate non assicurano un controllo esterno; è quindi da escludere anche un'indebita attività di direzione e coordinamento

/ Maurizio MEOLI

I **financial covenants** non determinano il controllo della banca sul soggetto finanziato e, di riflesso, non possono porsi alla base di una richiesta di risarcimento danni per indebito esercizio dell'attività di **direzione e coordinamento** ex [art. 2497](#) c.c.

Potrebbe sintetizzarsi così la voluminosa sentenza della Corte d'Appello di Milano n. [1949/2020](#), solo recentemente edita.

Si ricorda che l'attività di direzione e coordinamento, in forza dell'[art. 2497-sexies](#) c.c., si presume in caso di controllo ex [art. 2359](#) c.c.

Nella specie viene in rilievo l'ipotesi di **controllo esterno** ex [art. 2359](#) comma 1 n. 3 c.c., che si concretizza allorché tra due società intercorrano rapporti contrattuali idonei a condizionare l'esistenza e la sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata. La fattispecie non è ancorata a una specifica tipologia contrattuale, ma è individuabile sulla scorta di specifiche disposizioni negoziali idonee a **influenzare** le scelte imprenditoriali della società. In tale contesto, ruolo significativo è assunto anche dal fattore temporale.

In particolare, affermano i giudici milanesi, affinché possa essere individuata tale relazione di controllo, occorre verificare la presenza di una situazione di oggettiva dipendenza gestionale-economica derivante da particolari vincoli contrattuali di una società rispetto a un'altra; si tratta di un condizionamento **oggettivo ed esterno** dell'attività sociale che sussiste indipendentemente da chi nomini (o possa revocare) gli amministratori, essendo l'attività economica stessa, in quanto tale, a essere condizionata dalla relazione di controllo. La relazione di controllo esterno di una società da parte di un'altra implica il perdurare di penetranti rapporti di influenza tali da rappresentare la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata; si tratta, in sostanza, di **vincoli contrattuali di subordinazione**, tali da ridurre una società a un vero e proprio satellite dell'altra, anche avuto riguardo al profilo temporale.

Alla luce di tali precisazioni, non si reputano ravvisabili gli elementi costitutivi della fattispecie di controllo esterno in un contratto di finanziamento in cui la società finanziata si impegna, tra l'altro, a **inviare alla banca finanziatrice**: il bilancio annuale proprio e delle controllate entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio consolidato, i rapporti contabili del gruppo entro 45 giorni dalla fine di ogni mese solare, la situazione previsionale economico-patrimoniale, comprensiva del prospetto dei flussi di cassa del gruppo, entro il 31 mar-

zo di ogni anno, l'ordine del giorno delle assemblee straordinarie entro il 15° giorno antecedente la data programmata per l'assemblea ovvero entro il 10° giorno antecedente la data programmata per l'eventuale assemblea in forma totalitaria ed il verbale delle assemblee straordinarie entro 15 giorni dalla data della riunione. Nella specie, peraltro, la società finanziata doveva anche comunicare: ogni "cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, giuridico e societario, ancorché notorio", influente sulla situazione economico-patrimoniale, produttiva e commerciale del gruppo, suscettibile di pregiudicare la solvibilità; tutte le informazioni che potessero ragionevolmente essere richieste dalla banca, alla quale doveva altresì essere concesso libero accesso ai libri ed ai registri contabili di ciascuna società del gruppo.

Si stabiliva, infine, che tutte le obbligazioni di pagamento per capitale, interessi, oneri e accessori derivanti da nuovi finanziamenti, sotto qualsiasi forma, fossero **postergate** e subordinate rispetto alle obbligazioni di pagamento derivanti dal finanziamento, fatta eccezione per i contratti di leasing.

A fronte di ciò, si evidenzia come l'attività di direzione e coordinamento sia da intendere nel senso di esercizio di una **pluralità sistematica e costante** di atti di indirizzo idonei a incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle scelte strategiche e operative di carattere finanziario, industriale e commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali. Ciò che rileva, quindi, è che le scelte di gestione strategiche nel core business della società siano nelle mani della "capogruppo"; che, nel caso in esame, avrebbe dovuto identificarsi nella banca finanziatrice.

Secondo la Corte d'Appello di Milano, però, le disposizioni negoziali sopra riportate non attribuiscono alla banca finanziatrice un penetrante potere di controllo e di indirizzo degli atti di gestione aziendale, essendo tutte disposizioni funzionalmente finalizzate al mero mantenimento di una condizione di **equilibrio economico-patrimoniale**, indispensabile, a sua volta, per garantire la solvibilità della mutuataria.

Da esse, quindi, non è possibile desumere, neppure in via indiziaria, da un lato, il controllo esterno ex [art. 2359](#) comma 1 n. 3 c.c., con potere di ingerenza nelle scelte gestorie della società, rifluenti in termini di governance, e, dall'altro, l'influenza su atti dispositivi in violazione dei principi di corretta gestione sociale e imprenditoriale ai fini di un'eventuale responsabilità ex [art. 2497](#) c.c.



# Scatta oggi il sistema di verifica della congruità della manodopera in edilizia

Con il portale CNCE EdilConnect è possibile inserire i dati dei cantieri, richiedere la verifica della congruità ed effettuare simulazioni

/ Daniele SILVESTRO

Parte oggi il sistema di **verifica della congruità** della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, così come disciplinato dal DM 26 giugno 2021 n. [143](#) del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il nuovo sistema trova infatti applicazione nei confronti dei lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente è effettuata dal 1° novembre 2021.

Il nuovo sistema si pone come obiettivo principale non solo quello di contrastare fenomeni di **dumping contrattuale**, ma anche di promuovere l'emersione del lavoro irregolare e assicurare così un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo sia sotto il profilo della salute e sicurezza.

Si ricorda che il DM [143/2021](#) attua quanto previsto dall'[art. 8](#) comma 10-*bis* del DL 76/2020, secondo cui al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto quello relativo alla congruità dell'**incidenza della manodopera** relativa allo specifico intervento, e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Il decreto in argomento definisce, in particolare, un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione. Tale sistema, ai sensi dell'[art. 2](#) del DM 143/2021, riguarda sia i lavori pubblici sia i lavori privati (in quest'ultimo caso, il sistema è limitato alle sole opere il cui valore sia **pari o superiore a 70.000 euro**). Invece, tale sistema non trova applicazione per i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016.

La verifica della congruità è effettuata in relazione agli **indici minimi** di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Ai fini della verifica, l'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente informazioni relative al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese sub-appaltatrici e sub-affidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

L'attestazione di congruità, ai sensi dell'[art. 4](#) del DM

143/2021, è rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente entro **10 giorni** dalla richiesta. Nel dettaglio, per i lavori pubblici, la richiesta è effettuata dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa (prima di procedere al saldo finale dei lavori), invece, per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente (a tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva).

Se dalla verifica non risulta possibile attestare la congruità, l'impresa affidataria viene invitata a regolarizzare la propria posizione entro **15 giorni** attraverso il versamento alla Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

In caso di regolarizzazione viene rilasciata l'attestazione di congruità, viceversa – in caso di mancata regolarizzazione entro il suddetto termine – l'**esito negativo** della verifica è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta (con l'indicazione degli importi a debito e le cause) e l'impresa affidataria viene iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

L'impresa affidataria non congrua ha la possibilità di **dimostrare** il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera esibendo documentazione idonea. Qualora, invece, lo scostamento risulti pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l'attestazione di congruità viene rilasciata previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L'esito negativo della verifica di congruità – in caso mancata regolarizzazione – incide sulle successive verifiche di **regolarità contributiva** finalizzate al rilascio del DURC.

Per dare attuazione al sistema della verifica della congruità della manodopera nei cantieri, è stato predisposto il portale "**CNCE EdilConnect**", attraverso cui è possibile inserire i dati relativi al cantiere e richiedere l'attestazione di congruità. All'interno del portale è presente anche un simulatore che consente alle imprese e ai loro consulenti di stimare gli importi di manodopera richiesti per soddisfare la verifica di congruità, in base ai parametri di simulazione inseriti.

# Alla contrattazione collettiva si può aderire per fatti concludenti

L'adesione implicita a un contratto collettivo può desumersi dalla costante e prolungata applicazione delle relative clausole

/ Giada GIANOLA

L'efficacia soggettiva dei contratti collettivi rappresenta una questione di interesse sempre attuale, su cui dottrina e giurisprudenza si sono interrogate, seguendo un'impostazione ormai condivisa.

Secondo tale impostazione, i contratti collettivi – i quali, si precisa, sono atti di **natura privatistica** – hanno efficacia nei confronti delle parti del rapporto in caso di iscrizione delle stesse alle organizzazioni sindacali stipulanti o in caso di espresso recepimento – attraverso, ad esempio, il richiamo nel contratto individuale di lavoro del CCNL da applicare – o di implicita adesione.

In tal senso si evidenziano la sentenza della Cassazione n. [24336/2013](#) e la più recente pronuncia, sempre della Suprema Corte, n. [28905/2021](#).

Nel caso trattato da quest'ultima sentenza, in particolare, l'attenzione è stata posta sull'**implicita adesione** al contratto collettivo mediante comportamento concludente. Nello specifico, la fattispecie riguardava un lavoratore che aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte dell'azienda – che aveva disdetto nel 2008 l'adesione a Confindustria (associazione nazionale di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi) – della parte variabile del premio di partecipazione per due mensilità dell'anno 2013 e per il mese di gennaio 2014.

Tale voce era prevista dal contratto integrativo interaziendale applicato dal datore di lavoro in modo tacito, avendo l'azienda, anche dopo la disdetta a Confindustria, continuato a erogare ai lavoratori diverse voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie previste dallo stesso, come il "premio di produzione", o il "premio di produttività e qualità" o il "premio di partecipazione – parte fissa".

Secondo la società, la disdetta data a Confindustria aveva comportato la disapplicazione del contratto integrativo in questione, con la conseguenza che al lavo-

ratore non erano dovute le somme rivendicate giudizialmente.

Con la sentenza n. 28905/2021 sopra richiamata, i giudici di legittimità, premesso che la verifica della vincolatività dei contratti collettivi tra le parti del rapporto costituisce un **giudizio di fatto** riservato ai giudici di merito, hanno invece evidenziato, a differenza di quanto sostenuto da parte datoriale, che in sede istruttoria era stata adeguatamente provata la costante e prolungata applicazione delle sopra indicate voci da parte dell'azienda, da cui derivava l'implicita applicazione della contrattazione collettiva in questione, a prescindere dalla disdetta a Confindustria.

La pronuncia si pone in linea con il consolidato orientamento per cui "l'adesione degli interessati, iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti, a un contratto o accordo collettivo può essere non solo esplicita, ma anche **implicita**, come accade quando possa desumersi da fatti concludenti, generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole" (Cass. n. [14944/2014](#); in tal senso Cass. n. [18408/2015](#)).

Dunque, pur in assenza di iscrizione alle organizzazioni sindacali firmatarie, la costante e prolungata applicazione nel tempo del **contratto collettivo** da parte del datore di lavoro comporta l'adesione implicita allo stesso, con tutti i conseguenti diritti e obblighi per le parti.

In ogni caso, come evidenziato da alcune pronunce (cfr. Trib. Macerata 18 gennaio 2021 n. [3](#)), per configurare l'adesione implicita al contratto collettivo non è tuttavia sufficiente il semplice richiamo alle **tabelle salariali** né l'applicazione da parte del datore di lavoro, che non risulti iscritto ad alcuna associazione sindacale stipulante un contratto collettivo, di solo alcune delle clausole del contratto, con esplicita contestazione delle altre.

Per lo svolgimento da parte di terzi dell'attività nei luoghi del settore sanitario non basta la certificazione verde ma è richiesta la vaccinazione

Con il DL [127/2021](#), a partire dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), il datore di lavoro è tenuto a controllare il **possesso** della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro per motivi di lavoro, nell'ambito del lavoro pubblico e privato.

Il datore di lavoro (da intendersi nell'accezione ampia prevista in materia di sicurezza del lavoro, quale soggetto su cui grava l'organizzazione e la responsabilità del luogo di lavoro) può **controllare** l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde e conoscere le generalità dell'intestatario, senza avere la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione (*cf.* [art. 13](#) del DPCM 17 giugno 2021).

Dunque, il datore di lavoro, nell'effettuare il controllo al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro, non conosce il motivo per il quale il lavoratore è in possesso della certificazione verde, dunque se dopo l'esecuzione di un tampone o per essersi sottoposto al vaccino.

Del resto, il green pass è **rilasciato** a chi: ha completato il ciclo vaccinale anti COVID-19, per una durata di 12 mesi; ha ricevuto la prima dose di vaccino, con validità al quindicesimo giorno dalla somministrazione; ha ricevuto la prima dose di vaccino dopo una precedente infezione da COVID-19, con validità contestuale alla somministrazione; è guarito dal COVID-19, con validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione; è negativo al test molecolare (validità certificazione 72 ore) o rapido (validità certificazione 48 ore).

La disciplina sul green pass di cui al DL 127/2021 **si aggiunge** a quella già prevista per l'accesso sui luoghi di lavoro per motivi di lavoro ove è richiesta la vaccinazione anti-COVID-19.

Infatti, l'obbligo vaccinale è stato introdotto, sino al 31 dicembre 2021: per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e il personale che opera nelle strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali ([artt. 4 e 4-bis](#) del DL 44/2021).

Con l'[art. 2-bis](#) comma 1 lett. b) del DL 111/2021, conv. L. [133/2021](#), l'obbligo vaccinale è stato esteso "altresì a tutti i soggetti, **anche esterni**, che svolgono, a qualsiasi

titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 1-*bis*".

Pertanto, dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.) devono essere vaccinati.

Peraltro già prima dell'entrata in vigore del DL 127/2021, il datore di lavoro può trovarsi nella situazione di dover utilizzare la prestazione lavorativa di dipendenti presso luoghi di lavoro di altri datori ove per poter accedere è necessario essere vaccinati.

In tali casi, la **disciplina speciale**, rappresentata dall'obbligo di vaccinazione per svolgere l'attività lavorativa in alcuni specifici settori, prevale rispetto a quella generale sull'obbligo del green pass.

Dunque, il datore di lavoro, tenuto per impegni contrattualmente assunti, a eseguire attività per conto di terzi che operano presso settori ove è richiesto l'obbligo di vaccinazione, potrà richiedere ai dipendenti, da utilizzare in tali attività, se siano o meno vaccinati.

In tal senso, depone l'art. 4-*bis* comma 3 del DL 44/2021, secondo cui "i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. ... i datori di lavoro possono **verificare** l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

In definitiva, la richiesta di informazione cui si è fatto cenno **non collide** con la normativa in vigore, anche in considerazione del fatto che il datore di lavoro verrebbe, comunque, a conoscenza di tale dato, in quanto sarà informato che il dipendente non è stato ammesso a svolgere la prestazione lavorativa in luoghi di lavoro di altri datori di lavoro dove per poter accedere è richiesta la vaccinazione anti-COVID-19.